



Prefettura di Trapani
Ufficio territoriale del Governo
Area II Servizio Elettorale

Fasc. n. 2506/2026

Trapani, data protocollo

Ai Sigg. Sindaci
Ai Sigg. Segretari Comunali
Ai Sigg. Ufficiali Elettorali
dei Comuni di
CAMPOBELLO DI MAZARA
GIBELLINA
MARSALA

e, p.c.

Ai Sigg. Presidenti delle Commissioni Elettorali
Circondariali di
CASTELVETRANO
PARTANNA
MARSALA

Oggetto: Elezioni amministrative 2026 – Turno ordinario – Pubblicazione dati.

Con riferimento a quanto in oggetto evidenziato, giova qui richiamare l'attenzione sul contenuto della Legge 09 gennaio 2019 n° 3 ed in particolare il comma 14 dell'articolo 1 il quale recita:

“Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione.] rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla

E
COMUNE DI MARSALA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0036188/2026 del 09/04/2026
Firmatario: MARIA BARATTA



Prefettura di Trapani
Ufficio territoriale del Governo

Area II Servizio Elettorale

richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà."

La normativa testé menzionata è riportata anche nella Circolare dell'Assessore alle Autonomie Locali ed alla Funzione Pubblica n. 14 prot. n. 18490 del 13.11.2024 che ad ogni buon fine qui si allega.

Confidando nella fattiva collaborazione delle SS.LL., si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PROVINCIALE ELETTORALE
(Baratta)**

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e smi

Firmato Digitalmente da/Signed by
MARIA BARATTA
In Data/On Date:
giovedì 9 aprile 2026 10:17:00



Prefettura di Trapani
Ufficio territoriale del Governo
Area II Servizio Elettorale

GS



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

**DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI**
Servizio 5 - Ufficio elettorale

Prot. n. 18490 del 13/11/2024

OGGETTO: Applicazione delle disposizioni legislative previste dall'articolo 1, commi 14, 15 e 23 della legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*".

Alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo di
AGRIGENTO - CALTANISSETTA - CATANIA
ENNA - MESSINA - PALERMO - RAGUSA
SIRACUSA -TRAPANI

e per il tramite delle Prefetture ai **Comuni di rispettiva competenza territoriale**

Circolare n. 14

Si premette che successivamente alla nota prot. n. 10270 del 16 settembre 2020 concernente l'argomento in oggetto e all'esito di reiterate richieste di precisazione il Dipartimento Regionale delle autonomie locali aveva, da ultimo, provveduto ad indirizzare a codeste Prefetture la nota prot. n. 8076 del 10 maggio 2022 ribadendo il contenuto dei chiarimenti già precedentemente resi in ordine all'applicabilità nel territorio regionale dei commi 14, 15 e 23 della legge 9 gennaio 2019, n. 3 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*".

In mancanza di recepimento della suddetta normativa statale da parte del Legislatore regionale la sua diretta applicabilità era stata esclusa ritenendo, in particolare, le disposizioni in questione prevalentemente ascrivibili a materia riguardante il procedimento elettorale degli enti locali e, come tale, ricompresa nell'ambito della potestà legislativa esclusiva attribuita alla Regione ai sensi dell'articolo 14, lett. o (*regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative*) dello Statuto regionale.

Tanto premesso occorre, tuttavia, rilevare che con nota prot. n. 2024/0001396/CRP del 7 ottobre 2024 la Commissione di Garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e sue successive modifiche ed integrazioni ha osservato che "*le disposizioni di cui all'art. 1, commi 14, 15 e 23 della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, essendo riconducibili a finalità di trasparenza e di rafforzamento della legalità nell'ambito delle competizioni elettorali, sono da ritenersi direttamente applicabili nella Regione Sicilia. Dall'esame del testo legislativo in questione, infatti, appare evidente che la ratio della legge sia quella*

di individuare uno strumento di lotta alla corruzione che, in quanto tale, impegna non solo lo Stato ma anche ogni componente della Repubblica e, quindi, anche le Regioni, in forza dei vincoli di fonte comunitaria ed internazionale ai sensi del primo comma dell'art. 117 della Costituzione”.

Il predetto orientamento è stato, peraltro, suffragato valorizzando in chiave risolutiva il richiamo alla giurisprudenza costituzionale a suo tempo presa in esame dal parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione prot. n. 18602/83/11/2019 del 28 agosto 2019.

In ordine alla problematica interpretativa in questione la Corte Costituzionale ha affermato che “*nel caso in cui una normativa si trovi all'incrocio di più materie, attribuite dalla Costituzione alla potestà legislativa statale e a quella regionale, occorre individuare l'ambito materiale che possa considerarsi prevalente. E, qualora non sia individuabile un ambito materiale che presenti tali caratteristiche, la suddetta concorrenza di competenze, in assenza di criteri contemplati in Costituzione, giustifica l'applicazione del principio di leale collaborazione (sentenza n. 50 del 2008), il quale deve, in ogni caso, permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie*” (sentenza n. 168/2009).

Alla luce delle considerazioni appena riportate, si rende pertanto necessario riconsiderare l'orientamento già espresso con la citata nota dipartimentale prot. n. 8076 del 10 maggio 2022, adottando, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lett. a) della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e sue successive modifiche ed integrazioni, il presente atto di indirizzo interpretativo ed applicativo.

Quanto sopra allo scopo di evidenziare che lo specifico contenuto dei commi 14, 15 e 23 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3 e la loro collocazione sistematica in seno ad una legge recante “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*” consentono di potere più coerentemente concludere che *ratio* e finalità prevalenti delle disposizioni in questione siano quelle di fornire uno strumento di tutela della trasparenza e della legalità che, assurgendo al ruolo di materia-valore dell'ordinamento, impegna non solo lo Stato ma anche ogni componente della Repubblica, e quindi le Regioni, tanto più in forza dell'evocato principio di leale collaborazione.

Ne consegue che, in accordo con il già richiamato indirizzo interpretativo espresso dalla Commissione di Garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, i medesimi commi 14, 15 e 23 dell'articolo 1 della della legge 9 gennaio 2019, n. 3. e sue successive modifiche ed integrazioni sono da ritenere direttamente applicabili anche nel territorio della Regione Siciliana.

Il funzionario direttivo
Giovanni Cocco

Firmato digitalmente da: COCCO GIOVANNI
Data: 04/11/2024 14:23:25

Il Dirigente del Servizio
Giovanni Corso

GIOVANNI CORSO Firmato digitalmente da
GIOVANNI CORSO
Data: 2024.11.05 09:19:13 +01'00'

Il Dirigente Generale
Salvatore Taormina

SALVATORE Firmato digitalmente da
SALVATORE TAORMINA
TAORMINA Data: 2024.11.05
09:35:23 +01'00'

L'Assessore
On Andrea Messina



ANDREA BARBARO
MESSINA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORE
REGIONE SICILIANA
13.11.2024 09:33:04
GMT+02:00